



GN/am

Verona, 05 FEB. 2008

Prot. 6703
Tit. I/3.1

*Ai Signori
Presidi di Facoltà
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri d'Ateneo
Direttori delle Biblioteche
Ai Responsabili delle Direzioni dell'Amministrazione
Centrale
Ai Responsabili degli Uffici di Staff
LORO SEDI*

*e p.c. Segretari dei Centri di Responsabilità Amministrativa
LORO SEDI*

*Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Preg.mo Dott. Francesco D'Amaro
Via Lucio Papirio, 116
00174 ROMA*

OGGETTO: Art. 3 comma 76 e 79 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008). Approfondimenti.

A seguito di specifici chiarimenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso in risposta a quesiti posti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sull'interpretazione dei commi 76 e 79 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), si forniscono di seguito le seguenti direttive in tema di limitazioni al ricorso al lavoro flessibile.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa infatti, con parere del 28 gennaio 2008, che l'art. 36 del D. Lgs. 165/01, così come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge finanziaria 2008, disciplina **soltanto le forme di lavoro flessibile riconducibili al lavoro subordinato**, ossia per rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione.

Proprio per le sole forme di lavoro flessibile, nell'accezione sopra specificata dalla Funzione Pubblica di lavoro subordinato e di somministrazione, trova applicazione il comma 1 del sopra richiamato art. 36 del D. Lgs 165/01, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge finanziaria 2008 in tema di disposizioni restrittive sull'utilizzo del lavoro a termine. Si ricorda infatti che il comma 1 del sopra richiamato art. 36 del D. Lgs 165/01, come modificato dall'art. 3 comma 79 della legge finanziaria 2008, prevede che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa **se non per esigenze stagionali** (tali esigenze consentono una durata superiore anche a tre mesi, sia pure comunque, inferiore all'anno) **o per periodi non superiori a tre mesi**, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.



Unica deroga ammessa ai vincoli citati è rappresentata dai contratti per lo svolgimento di programmi o attività mediante finanziamento con fondi dell'Unione Europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le Università e gli enti di ricerca possono inoltre avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento.

Restano **escluse** dalla disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge finanziaria 2008, tutte le forme di lavoro autonomo, tra le quali, chiarisce il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono compresi i **contratti di collaborazioni coordinata e continuativa e i contratti di lavoro autonomo occasionale**.

Tali tipologie di lavoro sono disciplinate dall'art. 7, comma 6, del Dlgs 165/01, così come modificato dal comma 76 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008.

In particolare, tale comma stabilisce che **requisito imprescindibile** per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, e quindi anche di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è quello del possesso della "**particolare e comprovata specializzazione universitaria**", da intendersi quale possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario ovvero laurea del vecchio ordinamento.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria riferito all'esperienza e particolarità delle competenze del collaboratore, preceduto dal ricorso ad idonea procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operino da tempo nel settore di interesse. Tale principio, **insieme al presupposto dell'assenza di competenze analoghe all'interno dell'amministrazione**, comporta l'impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione a soggetti esterni per l'attività ordinaria dell'ente.

Sono quindi illegittimi i contratti stipulati in violazione di tali presupposti.

Le limitazioni temporali introdotte dall'art 36 del D Lgs 165/01, così come modificato dal comma 79 art. 3 della legge finanziaria 2008, **non trovano applicazione** per i contratti di lavoro autonomo, e quindi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo occasionale; ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applicano invece i limiti di spesa di cui all'art. 3, comma 80, della legge finanziaria 2008, vale a dire nel limite del trentacinque per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

L'Ufficio Coordinamento Centri di Responsabilità dell'Ateneo (Dott.ssa Antonella Merlin, tel 8060, e-mail antonella.merlin@univr.it) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti in materia.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Salvini

IL RETTORE

Prof. Alessandro Mazzucco